



REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE

Mod. B
(Atto che non
comporta
impegno di
spesa)

Seduta del 03-08-2015

DELIBERAZIONE N. 416

OGGETTO: ART. 20 DELLA L. R. N. 10/1995. – APPROVAZIONE LINEE GUIDA E AUTORIZZAZIONE ALLE ATTIVITÀ LIBERE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE. PROVVEDIMENTI.

LA GIUNTA REGIONALE

Riunitasi il giorno tre del mese di Agosto dell'anno duemilaquindici nella sede dell'Ente con la presenza dei Signori:

N.	Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
1	DI LAURA FRATTURA PAOLO	PRESIDENTE	Presente
2	PETRAROIA MICHELE	VICE PRESIDENTE	Presente
3	FACCIOLLA VITTORINO	ASSESSORE	Presente
4	NAGNI PIERPAOLO	ASSESSORE	Presente

SEGRETARIO: MARIOLGA MOGAVERO

Con voto espresso a Unanimità,

PRESO ATTO del documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

PRESO ATTO, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:

lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio, espresso dal Direttore del Servizio proponente, e della dichiarazione, in esso contenuta, che l'atto non comporta impegno di spesa;

lett. b): del visto, del Direttore d'Area, di coerenza con gli obiettivi d'Area;

lett. c): del visto, del Direttore Generale, di coerenza della proposta di deliberazione con gli indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati alla Direzione Generale, e della proposta al Vice Presidente Petraroia Michele d'invio del presente atto all'esame della Giunta regionale;

VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa attuativa della stessa;

VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;

DELIBERA

1. di autorizzare le attività libere di formazione professionale, senza oneri a carico del bilancio regionale, secondo quanto riportato nell' Allegato 1, con le prescrizioni ivi riportate;
2. di non autorizzare le attività di cui all'Allegato 2 per le motivazioni in esso contenute;
3. di consentire:
 - A. l'accesso ai corsi di cui all'Allegato 1 a un numero massimo di allievi in ragione della capacità logistica delle aule didattiche agli atti del Servizio regionale, in specie Ufficio Accreditamento, e comunque, per tutti i corsi qualificabili "di base", ad un numero non superiore a 25 allievi, indipendentemente dalla capacità ricettiva delle strutture accreditate, al fine di assicurare un uniforme standard qualitativo delle attività formative, in ragione del rapporto dimensionale docente/allievi;
 - B. l'attivazione dei corsi di cui all'Allegato 1, il cui piano didattico prevede l'espletamento dello stage, condizionando il rilascio del previsto nulla osta alla previa acquisizione della convenzione sottoscritta tra l'Ente gestore e il Soggetto ospitante al fine di garantire già in partenza l'attività curriculare di tirocinio e/o stage all'utente che intenda iscriversi al percorso formativo;
 - C. la presentazione di progetti per la realizzazione di ulteriori edizioni dei corsi di formazione soltanto dopo che gli Organismi interessati abbiano realizzato tutte le edizioni approvate con precedenti deliberazioni di Giunta regionale per lo stesso profilo professionale;
4. di limitare, nell'ottica del progressivo adeguamento della quantità e delle tipologie dei corsi di formazione alle nuove esigenze complessivamente rilevate, all'esito delle ricognizioni delle pregresse attività formative esercitate nel corso degli ultimi anni, anche in coerenza con l'impianto motivazionale riportato nella Deliberazione di Giunta regionale del 15.07.2013 n. 346 e successivamente ribadito con D.G.R. del 8.04.2014 n. 141, per i corsi di "Operatore Socio Sanitario", "Operatore Socio Sanitario con Formazione complementare in Assistenza Sanitaria", il numero massimo delle edizioni autorizzate a **4**, e per i corsi di "Addetto alla somministrazione e al commercio di alimenti e bevande" autorizzati, il numero massimo delle edizioni autorizzate a **5**, a prescindere dal numero di sedi operative riconducibili allo stesso organismo di formazione;
5. di consentire, altresì, la presentazione di ulteriori istanze di autorizzazione di corsi liberi riguardanti le tipologie sopra specificate assoggettate a limitazione, da parte dei soli soggetti non inseriti nell'Allegato 1 del presente atto, esclusivamente in ragione della disponibilità di edizioni di corsi già in precedenza approvati e non ancora effettuati e nel presupposto dell'avvenuta conclusione delle attività riferite a tali edizioni;
6. di approvare le nuove linee guida transitorie di cui all'Allegato 3, che regolano in modo più strutturato e organico i requisiti e le modalità per la concessione di autorizzazioni e lo svolgimento delle attività formative autofinanziate (corsi liberi), a valere per i progetti formativi presentati successivamente a quelli oggetto del presente atto;
7. di consentire l'immediata applicazione delle citate linee guida transitorie (Allegato 3) per la disciplina della gestione amministrativa dei procedimenti (richiesta nulla osta, vidimazione registri, adempimenti relativi alla richiesta di commissione esami, etc.);
8. di disapplicare la deliberazione di Giunta regionale del 6 marzo 1996 n. 632, fatte salve le disposizioni riguardanti l'idoneità delle sedi formative per gli organismi non soggetti alla D.G.R. n. 533 dell'8 agosto 2012 e ss.mm.ii. (Dispositivo per l'accreditamento);

9. di disapplicare la deliberazione di Giunta regionale del 9 ottobre 2001 n. 950;
10. di ritenere gli Allegati 1, 2 e 3 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
11. di disporre la pubblicazione del presente atto e gli Allegati "1-2-3" sul sito web istituzionale della Regione Molise, nonché integralmente, sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: **Art. 20 della L. R. n. 10/1995. – Approvazione Linee Guida e autorizzazione alle attività libere di formazione professionale. Provvedimenti.**

VISTI gli artt. 117 e 118 della Costituzione, che assegnano alle regioni competenze esclusive in materia di istruzione e formazione professionale e concorrenti in materia di istruzione;

VISTA la legge 21 dicembre 1978, n. 845 recante: "Legge quadro in materia di formazione professionale";

VISTA la legge del 28 marzo 2003, n. 53 "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale" con la quale viene *"promosso l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e sono assicurate a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali"*;

VISTA la Decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004, relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass);

LETTA la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente (2006/962/CE);

LETTA la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF);

LETTA la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET);

LETTA la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale (EQARF);

VISTA la Comunicazione della Commissione Europea del 3 marzo 2010 *"Europa 2020: una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva"*, che invita gli Stati membri a sviluppare in modo determinante la qualità e l'efficacia degli investimenti finalizzati allo sviluppo del capitale umano;

LETTA la Raccomandazione del Consiglio europeo del 20 dicembre 2012 sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale;

VISTA la Legge 28 giugno 2012, n. 92 recante *"Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita"*, con particolare riferimento ai commi da 51 a 61 e da 64 a 68, relativi all'apprendimento permanente;

VISTO il Decreto legislativo 16 Gennaio 2013 n. 13 *"Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92"* con particolare riferimento all'art. 8 – Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali;

VISTA la Legge 10 dicembre 2014 n. 183 "Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro", c.d. *Jobs Act*, nella quale il legislatore lega l'erogazione del trattamento dell'indennità alla disponibilità del lavoratore ad avviare iniziative di formazione professionale oltre ad altri strumenti di politiche attive del lavoro;

VISTA la Legge 13 luglio 2015 n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, la quale all’art. 44 recita testualmente che *“nell’ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione e nel rispetto delle competenze delle regioni, al potenziamento e alla valorizzazione delle conoscenze e delle competenze degli studenti del secondo ciclo nonché alla trasparenza e alla qualità dei relativi servizi possono concorrere anche le istituzioni formative accreditate dalle regioni per la realizzazione di percorsi di istruzione e formazione professionale, finalizzati all’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione”*;

PRESO ATTO del Decreto interministeriale del 30 giugno 2015 tra MIUR-MLPS riguardante la definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze nell’ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui al citato art. 8 del Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n.13 concernente la definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 166 del 20 luglio 2015;

POSTO che l’orientamento della struttura regionale è fornire ai soggetti attuatori gli strumenti adatti ad una ottimale cooperazione rafforzata nell’istruzione e nella formazione professionale al fine di migliorarne la garanzia della qualità e nell’ottica di creazione di un unico sistema integrato caratterizzato da una logica di filiera che valorizzi il processo decisionale incardinato sull’obiettivo strategico di innalzare la competitività territoriale promuovendo una formazione professionale mirata che sia imprescindibilmente legata alle dinamiche e ai flussi di mercato del lavoro regionale;

ATTESO che la preposta struttura del Servizio Sistema Integrato dell’Istruzione e della Formazione Professionale, nell’ambito dell’esercizio istituzionale della *governance* e del coordinamento in materia di istruzione, formazione professionale e di mercato del lavoro, finalizzati al miglioramento e alla attualizzazione dei vari strumenti di regolamentazione della materia, ha proceduto a distinte ricognizioni:

1. dei diversi provvedimenti succedutisi nel corso degli anni, relativi all’approvazione ed alla regolamentazione di attività di formazione autofinanziata (cosiddetta libera);
2. del numero e della tipologia di titoli rilasciati dalla Regione Molise a seguito di frequenza di corsi di formazione;
3. della perdurante spendibilità del Sistema Regionale delle Competenze Professionali approvato con D.G.R. n. 752 del 15 luglio 2008 e ss.mm. e ii.;

EVIDENZIATO che, all’esito delle predette verifiche, sono emerse numerose criticità, in particolar modo riconducibili alla efficacia della gestione dei corsi, in ragione della obsolescenza della vigente direttiva approvata con deliberazione di G.R. n. 632/96, nonché al mancato aggiornamento del Repertorio delle Professioni;

POSTO che con l’approvazione del Decreto interministeriale del 30 giugno 2015 tra MIUR e MLPS riguardante la definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze nell’ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’art. 8 del Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n.13 si apre una nuova fase per il mondo della formazione professionale caratterizzata da una netta separazione tra le metodologie precedentemente utilizzate laddove le qualificazioni sono state rilasciate in maniera autoreferenziale dalle Regioni, non riconosciute da una Regione all’altra, non codificate in Repertori, senza standard condivisi e formalizzati, ma proposte e progettate dagli enti che realizzano gli interventi di formazione, sulla base di analisi dei fabbisogni condotte da tali soggetti attuatori, con metodologie autoproposte a favore di un mutamento culturale che vedrà le Qualificazioni rilasciate dalle singole Regioni e riconosciute a livello nazionale, codificate in un Repertorio nazionale che ne definisce gli standard, collegate alle indagini nazionali sui fabbisogni (Excelsior, sistema fabbisogni) e riferenziate alle classificazioni statistiche, rilasciate in base a procedure definite dalle Regioni con riferimento a standard nazionali di processo, sistema, attestazione oltre che referenziate al Quadro EQF e, quindi, trasparenti e più facilmente riconoscibili a livello europeo;

EVIDENZIATO altresì che la Regione Molise, nell’ambito delle iniziative tese al riordino ordinamentale della materia dell’istruzione e della formazione professionale, ha altresì avviato un percorso di nuova regolamentazione normativa della materia, che dovrà tradursi nell’approvazione di una proposta di legge regionale quadro in materia di “Sistema Educativo Regionale Integrato di Istruzione, Formazione ed Orientamento”, a valle della complessa e articolata attività istruttoria condivisa in una apposita “Cabina di

Regia" (costituita da rappresentanti della Regione Molise, Provincia di Campobasso, Provincia di Isernia, ANCI Molise, CIDA, Sindacati FLC CGIL Molise, CISL Scuola Molise, UIL Scuola, SNALS);

EVIDENZIATO, infine, che, nelle more del riordino legislativo di cui innanzidetto la Giunta regionale ha approvato, con deliberazione n. 270 del 5 giugno 2015, l'aggiornamento del "Repertorio delle professioni della Regione Molise", d'intesa con l'ISFOL, al fine di detenere un primo, specifico strumento di regolamentazione delle attività formative libere e finanziate (catalogo formativo, percorsi di leFP), che rappresenta un valido supporto relativamente al vocabolario, ai nuovi termini da utilizzare, ai descrittori, alle competenze, alle conoscenze, alle abilità con cui soprattutto i soggetti attuatori delle iniziative formative dovranno confrontarsi;

DATO ATTO che, nel frattempo, gli Enti e le Agenzie formative accreditate ad operare sul territorio regionale hanno continuato a esercitare, tra le altre, le attività libere di formazione precedentemente autorizzate dalla competente struttura regionale e che, contestualmente, hanno presentato nuovi progetti formativi sempre riferiti ad attività libere di formazione;

RITENUTO necessario assicurare il prosieguo delle azioni di formazione professionale c.d. autofinanziate, affinché possa essere garantita un'adeguata offerta formativa sul territorio, pur procedendosi contestualmente all'approvazione delle nuove linee guida transitorie (predisposte all'esito di una complessa attività istruttoria e allegate al presente provvedimento sub. 3) che regolino in modo più strutturato e organico i requisiti e le modalità per la concessione di autorizzazioni e lo svolgimento delle attività formative autofinanziate (corsi liberi), a valere per i progetti formativi presentati successivamente a quelli oggetto del presente provvedimento;

DATO ATTO che le citate linee guida transitorie possono invece essere immediatamente applicate per la parte relativa alla disciplina della gestione amministrativa dei procedimenti (richiesta nulla osta, vidimazione registri, adempimenti relativi alla richiesta di commissione esami, etc.);

VISTA in proposito la legge regionale n. 10 del 30 marzo 1995 e successive modifiche ed integrazioni recante "Nuovo ordinamento della Formazione Professionale" e, in particolare, l'art. 20 che attribuisce alla Giunta regionale le competenze in materia di autorizzazione e controllo sulle attività libere di formazione professionale;

RICHIAMATE le deliberazioni di G.R. riguardanti l'approvazione dei progetti formativi per le attività libere di formazione professionale:

- n. 632 del 4 marzo 1996, che approva la direttiva contenente indicazioni operative alle quali devono attenersi tutti i soggetti interessati ad ottenere l'autorizzazione allo svolgimento di corsi autofinanziati;
- n. 950 del 9 ottobre 2001, che fissa al 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre di ogni anno, il termine entro il quale gli organismi privati possono inoltrare richieste di autorizzazione di corsi liberi;
- n. 413 del 31 maggio 2010 che, in recepimento dell'Accordo Stato Regioni e Province Autonome del 22 febbraio 2001 e dell'Accordo tra il Ministro della Salute, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 16 gennaio 2003, approva le "Linee Guida" per l'attuazione dei corsi per "Operatore Socio Sanitario" ed "Operatore Socio Sanitario con formazione complementare in Assistenza Sanitaria";
- n. 472 del 27 giugno 2011 che, in merito ai corsi liberi, approva le Linee Guida per lo svolgimento della formazione didattica a distanza e dello stage, limitando la FAD al modulo di base di ogni corso e stabilisce il versamento, a carico degli Enti di formazione, di un contributo determinato in relazione alla durata oraria dei corsi;
- n. 533 dell'8 agosto 2012 e ss.mm.ii., di approvazione del Dispositivo per l'accreditamento degli Organismi di Formazione Professionale;
- n. 346 del 15 luglio 2013 che, ai fini dell'applicazione delle Linee Guida per lo svolgimento della

formazione didattica a distanza di cui alla D.G.R. n. 427/2011, dispone che:

1. il modulo base di ogni percorso formativo sia pari, per tutte le tipologie di corsi, al 30% del monte ore complessivo, fatta eccezione per le tipologie di corsi per i quali sia già stata disciplinata una diversa regolamentazione a livello nazionale e regionale;
 2. nel modulo base dei corsi per Addetto alla somministrazione ed al commercio di alimenti e bevande ed assimilati, non possano essere comprese le seguenti materie: merceologia, igiene e conservazione degli alimenti;
- n. 591 del 10 novembre 2013 e n. 141 del 08.04.2014, che consentono la presentazione di progetti per la realizzazione di ulteriori edizioni dei corsi di formazione soltanto dopo che gli Organismi interessati abbiano realizzato tutte le edizioni approvate con precedenti deliberazioni di Giunta Regionale;

DATO ATTO che, come innanzidetto, sono stati già presentati da parte di Organismi di Formazione Professionale ed Associazioni di categoria, ai sensi della normativa innanzi richiamata, **n. 126 progetti** finalizzati all'approvazione di **n. 725 edizioni di corsi liberi**;

RILEVATO che, in aggiunta alle predette proposte di nuovi corsi, con il presente provvedimento devono altresì essere valutate ed eventualmente autorizzate anche le attività progettuali riportate nell'allegato B della propria precedente deliberazione n. 141 del 08 aprile 2014, già presentate in tempo risalente e necessitanti, all'epoca, di un approfondimento istruttorio;

DATO ATTO che l'aggiornamento del Repertorio delle Professioni da parte della Giunta regionale è avvenuto in data successiva alla conclusione delle operazioni di valutazione della maggior parte delle proposte progettuali, avanzate dagli organismi di F.P. e dalle Associazioni di categoria e redatte in riferimento all'allora vigente Sistema Regionale delle Competenze Professionali di cui alla D.G.R. n. 752 del 16.07.2008 e ss.mm.ii.;

RITENUTO di poter conseguentemente approvare i progetti valutati con esito positivo ai sensi della previgente regolamentazione, secondo il principio *"tempus regit actum"*;

RILEVATO che la molteplicità degli Organismi interessati all'attuazione di iniziative formative libere, in sede di presentazione delle istanze, ha omesso, per i progetti il cui piano didattico prevede la realizzazione dello stage, di presentare copia delle convenzioni sottoscritte;

RITENUTO di poter proporre l'approvazione dei progetti valutati positivamente in termini istruttori, condizionando tuttavia il rilascio del previsto nulla osta, a cura del Servizio regionale preposto, all'acquisizione della convenzione sottoscritta tra l'Ente gestore e il Soggetto ospitante, per le tipologie di corsi che prevedono l'espletamento dello stage/tirocinio;

RITENUTO dunque opportuno dover proporre:

- l'autorizzazione delle attività libere di formazione professionale, senza oneri a carico del bilancio regionale, secondo quanto riportato nell' Allegato 1, con le prescrizioni ivi riportate;
- di non autorizzare le attività libere di formazione di cui all'Allegato 2, per le motivazioni ostative ivi esplicitate;

RITENUTO altresì dover prevedere, nell'ottica del progressivo adeguamento della quantità e delle tipologie dei corsi di formazione alle nuove esigenze complessivamente rilevate, all'esito delle ricognizioni delle pregresse attività formative esercitate nel corso degli ultimi anni:

- la limitazione, per i corsi di "Operatore Socio Sanitario" e "Operatore Socio Sanitario con Formazione complementare in Assistenza Sanitaria", del numero massimo delle edizioni autorizzate a 4 (quattro), mentre per i corsi di "Addetto alla somministrazione e al commercio di alimenti e bevande" autorizzati, il numero massimo delle edizioni autorizzate a 5 (cinque), a prescindere dal numero di sedi operative riconducibili allo stesso organismo di formazione;

- l'accesso ai predetti corsi nonché a tutti quelli qualificabili "di base" ad un numero massimo di allievi in ragione della capacità logistica delle aule didattiche agli atti del Servizio regionale, in specie Ufficio Accreditamento, e comunque non superiore a 25, indipendentemente dalla capacità ricettiva delle strutture accreditate, al fine di assicurare un adeguato livello qualitativo delle attività formative, in ragione del rapporto dimensionale docente/allievi;
- di consentire, altresì, la presentazione di ulteriori istanze di autorizzazione di corsi liberi riguardanti le tipologie sopra specificate assoggettate a limitazione, da parte dei soli soggetti non inseriti nell'Allegato 1 del presente atto, esclusivamente in ragione della disponibilità di edizioni di corsi già in precedenza approvati e non ancora effettuati e nel presupposto dell'avvenuta conclusione delle attività riferite a tali edizioni;

DATO ATTO che gli Allegati 1 e 2 del presente provvedimento ricomprendono, opportunamente evidenziate, le attività riportate nell'Allegato B della propria precedente deliberazione n. 141 del 08 aprile 2014;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:

1. di autorizzare le attività libere di formazione professionale, senza oneri a carico del bilancio regionale, secondo quanto riportato nell' Allegato 1, con le prescrizioni ivi riportate;
2. di non autorizzare le attività di cui all'Allegato 2 per le motivazioni in esso contenute;
3. di consentire:
 - A. l'accesso ai corsi di cui all'Allegato 1 a un numero massimo di allievi in ragione della capacità logistica delle aule didattiche agli atti del Servizio regionale, in specie Ufficio Accreditamento, e comunque, per tutti i corsi qualificabili "di base", ad un numero non superiore a 25 allievi, indipendentemente dalla capacità ricettiva delle strutture accreditate, al fine di assicurare un uniforme standard qualitativo delle attività formative, in ragione del rapporto dimensionale docente/allievi;
 - B. l'attivazione dei corsi di cui all'Allegato 1, il cui piano didattico prevede l'espletamento dello stage, condizionando il rilascio del previsto nulla osta alla previa acquisizione della convenzione sottoscritta tra l'Ente gestore e il Soggetto ospitante al fine di garantire già in partenza l'attività curriculare di tirocinio e/o stage all'utente che intenda iscriversi al percorso formativo;
 - C. la presentazione di progetti per la realizzazione di ulteriori edizioni dei corsi di formazione soltanto dopo che gli Organismi interessati abbiano realizzato tutte le edizioni approvate con precedenti deliberazioni di Giunta regionale per lo stesso profilo professionale;
4. di limitare, nell'ottica del progressivo adeguamento della quantità e delle tipologie dei corsi di formazione alle nuove esigenze complessivamente rilevate, all'esito delle ricognizioni delle pregresse attività formative esercitate nel corso degli ultimi anni, anche in coerenza con l'impianto motivazionale riportato nella Deliberazione di Giunta regionale del 15.07.2013 n. 346 e successivamente ribadito con D.G.R. del 8.04.2014 n. 141, per i corsi di "Operatore Socio Sanitario", "Operatore Socio Sanitario con Formazione complementare in Assistenza Sanitaria", il numero massimo delle edizioni autorizzate a **4**, e per i corsi di "Addetto alla somministrazione e al commercio di alimenti e bevande" autorizzati, il numero massimo delle edizioni autorizzate a **5**, a prescindere dal numero di sedi operative riconducibili allo stesso organismo di formazione;
5. di consentire, altresì, la presentazione di ulteriori istanze di autorizzazione di corsi liberi riguardanti le tipologie sopra specificate assoggettate a limitazione, da parte dei soli soggetti non inseriti nell'Allegato 1 del presente atto, esclusivamente in ragione della disponibilità di edizioni di corsi già in precedenza approvati e non ancora effettuati e nel presupposto dell'avvenuta conclusione delle attività riferite a tali edizioni;
6. di approvare le nuove linee guida transitorie di cui all'Allegato 3, che regolano in modo più

strutturato e organico i requisiti e le modalità per la concessione di autorizzazioni e lo svolgimento delle attività formative autofinanziate (corsi liberi), a valere per i progetti formativi presentati successivamente a quelli oggetto del presente atto;

7. di consentire l'immediata applicazione delle citate linee guida transitorie (Allegato 3) per la disciplina della gestione amministrativa dei procedimenti (richiesta nulla osta, vidimazione registri, adempimenti relativi alla richiesta di commissione esami, etc.);

8. di disapplicare la deliberazione di Giunta regionale del 6 marzo 1996 n. 632, fatte salve le disposizioni riguardanti l'idoneità delle sedi formative per gli organismi non soggetti alla D.G.R. n. 533 dell'8 agosto 2012 e ss.mm.ii. (Dispositivo per l'accreditamento);

9. di disapplicare la deliberazione di Giunta regionale del 9 ottobre 2001 n. 950;

10. di ritenere gli Allegati 1, 2 e 3 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

11. di disporre la pubblicazione del presente atto e gli Allegati "1-2-3" sul sito web istituzionale della Regione Molise, nonché integralmente, sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio
MARIA RUSCITTO

SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO
DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE
Il Direttore
CLAUDIO IOCCA

PARERE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA' E ALLA REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA

Ai sensi del Regolamento interno della Giunta, si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio e si dichiara che l'atto non comporta impegno di spesa.

Campobasso, 03-08-2015

**SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO
DELL'ISTRUZIONE E DELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE**

Il Direttore
CLAUDIO IOCCA

VISTO DI COERENZA CON GLI OBIETTIVI D'AREA

Ai sensi del regolamento interno di Giunta si attesta che il presente atto è coerente con gli indirizzi di coordinamento, organizzazione e vigilanza dell'AREA TERZA.

Campobasso, 03-08-2015

IL DIRETTORE DELL'AREA TERZA
ALBERTA DE LISIO

VISTO DEL DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale attesta che il presente atto, munito di tutti i visti regolamentari, è coerente con gli indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati alla Direzione Generale.

PROPONE

a **PETRAROIA MICHELE** l'invio all'esame della Giunta Regionale per le successive determinazioni.

Campobasso, 03-08-2015

IL DIRETTORE GENERALE
PASQUALE MAURO DI MIRCO

Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:

IL SEGRETARIO
MARIOLGA MOGAVERO

IL PRESIDENTE
PAOLO DI LAURA FRATTURA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82